

Oggetto: Vendita integratori alimentari

Codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di commercializzazione degli integratori alimentari nelle profumerie.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002, all'art 2 definisce *integratori alimentari* i “*prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate*”.

Per effetto del citato decreto, poi, gli integratori alimentari sono “*commercializzati in forma preconfezionata*” (cfr. art. 1, comma 2) e predosati in “*capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari*” (cfr. art. 2, comma 3).

Dalla definizione degli integratori alimentari di cui al citato art. 2 risulta evidente che trattasi di prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare. Di conseguenza, detti prodotti possono essere venduti esclusivamente dagli esercizi commerciali legittimati a vendere i prodotti del settore alimentare i cui titolari devono risultare quindi in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Ove, pertanto, i soggetti titolari di profumerie intendano vendere i prodotti in discorso, devono acquisire il requisito professionale e il relativo titolo abilitante all'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE